

DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017
703/2017/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE (LTTR) PER LA REGIONE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) GREECE - ITALY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLA REGIONE GREECE - ITALY ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26, (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) del 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione Greece - Italy cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 110/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 110/2017/R/eel);

- il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4(7) del regolamento FCA;
- il documento recante “*Greece - Italy TSOs’ proposal for design of long-term transmission rights in accordance with Article 31 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” dell’11 aprile 2017 (di seguito: Proposta di LTTR per la *CCR Greece - Italy*) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 14 aprile 2017, prot. Autorità 17081 dell’11 maggio 2017 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2017);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 12 ottobre 2017 (prot. Autorità 33304 del 12 ottobre 2017);
- il documento GIERRF “*Approval by Greece - Italy Regulatory Authorities agreed at the Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum of Greece - Italy TSOs’ proposal for design of long-term transmission rights*” dell’11 ottobre 2017, allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/15, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- l’articolo 31(3) del regolamento FCA prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta il 17 ottobre 2016), tutti i TSO appartenenti a ciascuna CCR elaborino una proposta comune relativa alla definizione dei diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: Proposte per i LTTR); ai sensi dell’articolo 31(4) del regolamento FCA tale proposta deve contenere almeno:
 - l’elenco dei confini di zone d’offerta oggetto di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;
 - la tipologia dei diritti di trasmissione proposti, a scelta, ai sensi dell’articolo 31(1) del regolamento FCA, fra diritti fisici (*Physical Transmission Rights* di seguito: PTR), diritti finanziari (*Financial Transmission Rights* – di seguito: FTR) in forma di opzione e diritti finanziari in forma di obbligazione;

- gli orizzonti temporali per i quali è prevista l’allocazione; ai sensi dell’articolo 31(2) devono essere previsti almeno gli orizzonti temporali annuale e mensile;
- la forma del prodotto (*base load, peak load, off-peak load*);
- l’articolo 4(7) lettera c), del regolamento FCA prevede che le Proposte di LTTR siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione, coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l’articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l’approvazione delle proposte ai sensi dell’articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all’unanimità all’interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento “*Rules of Procedure GIERRF*”.

CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy* è stata trasmessa da Terna all’Autorità con la comunicazione 14 aprile 2017;
- la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy*:
 - prevede l’allocazione di PTR sottoposti alla regola *Use It Or Sell It (UIOSI)*;
 - prevede l’allocazione di tali diritti su base annuale o mensile;
 - prevede l’allocazione di diritti di tipo *base load* che possono includere periodi di riduzione;
 - si applica esclusivamente al confine fra Italia Zona Brindisi e Grecia;
- la data di ricevimento della Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy* da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell’articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 14 aprile 2017;
- il termine di sei mesi previsto dall’articolo 4(9) del Regolamento FCA entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy* risulta pertanto essere il 14 ottobre 2017;
- l’11 ottobre 2017, tramite votazione elettronica, GIERRF all’unanimità ha approvato la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy* e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 4(10) del regolamento FCA;

- con la comunicazione GIERRF l'esito della votazione elettronica è stato reso noto a tutte le Autorità di regolazione interessate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 30(1) del regolamento FCA prevede che tutti i TSO rendano disponibili diritti di trasmissione di lungo termine su ciascun confine fra zone d'offerta a meno che le competenti autorità di regolazione non abbiano congiuntamente deciso diversamente;
- per quanto riguarda i confini d'offerta interni al territorio italiano, l'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel:
 - ha chiesto a Terna di non emettere diritti di trasmissione di lungo termine nelle tipologie PTR, FTR opzione e FTR obbligazione previste dal regolamento FCA, motivandone le ragioni anche in esito al processo di cui al documento per la consultazione 110/2017/R/eel;
 - ha ritenuto necessario mantenere, invece, in vigore gli strumenti di copertura correnti (CCP e CCC) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30(5), lettera b), del regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- la proposta dei TSO della CCR *Greece - Italy* di prevedere dei periodi di riduzione sui PTR *base load* consenta di incrementare in via generale l'ammontare dei diritti di trasmissione di lungo termine offerti su base annuale; e che, in alternativa, si dovrebbe contenere detto ammontare per tenere conto dell'impatto che le manutenzioni programmate sulla rete di trasmissione hanno sulla capacità disponibile sull'interconnessione;
- la scelta di emettere diritti di tipo PTR ai sensi del regolamento FCA solamente sul confine fra Italia Zona Brindisi e Grecia sia coerente con la decisione adottata dall'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel relativamente ai confini fra zone d'offerta interni al territorio italiano;
- sia, pertanto, opportuno approvare la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy*, ai sensi dell'articolo 4(9) del regolamento FCA, conformemente alla decisione unanime assunta in sede GIERRF il 12 ottobre 2017 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy*, allegata al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di LTTR per la CCR *Greece - Italy*;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni